

## **Regione Abruzzo: Legge regionale 16/09/1998 N. 80**

Bollettino Ufficiale Regionale N. 24 del 09/10/1998

Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico.

### **Articolo 2: Istituzione del Fondo Regionale**

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sanciti all'art. 1 della presente legge la Regione Abruzzo istituisce un "Fondo Regionale per lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia e per la riduzione dei consumi energetici".

### **Articolo 3: Oggetto dell'intervento**

I finanziamenti del Fondo di cui all'art. 2 sono destinati alla predisposizione ed attuazione di interventi finalizzati a contenere i consumi energetici e/o a sviluppare l'uso delle fonti rinnovabili di energia da parte di soggetti pubblici e privati. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L.R. 21.09.1999, n. 84 (B.U.R. 13.10.1999, n. 39). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "I finanziamenti del fondo di cui all'art. 2 sono destinati alla predisposizione ed attuazione di interventi finalizzati a:

1) contenere i consumi energetici e sviluppare l'uso delle fonti rinnovabili di energia nelle seguenti strutture pubbliche individuate di livello non inferiore al 7° estranei al procedimento di formazione del provvedimento ed all'istruttoria della richiesta di finanziamento appartenenti ai seguenti settori: Ecologia, Energia e Industria ed urbanistica e BB.AA..

Il Comitato è presieduto dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore Energia o da suo delegato, si riunisce su convocazione del suo Presidente e dura in carica cinque anni. Per la valutazione dei singoli progetti il Comitato di valutazione potrà avvalersi anche di consulenti particolarmente qualificati in materia energetica quali ENEA ed UNIVERSITA' nominati dalla Giunta regionale su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Energia.

I finanziamenti del Fondo di cui all'art. 2 sono destinati alla predisposizione ed attuazione di interventi finalizzati a:

1) contenere i consumi energetici e sviluppare l'uso delle fonti rinnovabili di energia nelle seguenti strutture pubbliche individuate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) ospedali, case di cura e Residenze sanitarie assistite;
- b) scuole ed istituti scolastici;
- c) edifici destinati ad ospitare sedi, strutture di servizio o uffici di Enti Pubblici;
- d) pubblica illuminazione;
- e) trasporti.

2) realizzare poli per la diffusione e la conoscenza delle tecnologie relative all'utilizzo delle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico da localizzare nei Centri Visita appartenenti a Parchi e Riserve Naturali Regionali. La somma spesa in questa direzione non può superare il 10% del Fondo di cui all'art. 2 della presente legge.

Altri settori di intervento su strutture pubbliche potranno essere individuati con provvedimento adottato dalla Giunta regionale su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Energia, sempreché gli stessi rispettino le finalità di cui all'art. 1 della presente legge."

#### **Articolo 4: Soggetti destinatari**

Ai finanziamenti di cui all'art. 3 hanno diritto di accesso i soggetti pubblici e privati che realizzano le seguenti tipologie di intervento:

- 1) impianti solari termici;
- 2) impianti fotovoltaici;
- 3) impianti colici;
- 4) generatori termici ad altissimo rendimento;
- 5) pompe di calore;
- 6) impianti finalizzati a ridurre di almeno il trenta per cento il consumo di energia.

La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, su proposta del Componente preposto al Servizio Energia, fissa annualmente le tipologie di intervento da ammettere a finanziamento. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L.R. 21.09.1999, n. 84, (B.U.R. 13.10.1999, n. 39). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "Ai finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3 - punto 1 - possono accedere le Province, i Comuni e le Comunità Montane, gli Enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica aventi uffici aperti al pubblico e ricedenti sul territorio regionale.

Hanno diritto di accesso al finanziamento, di cui al comma 1 dell'art. 3 - punto 2 -della presente legge i parchi e le Riserve Naturali regionali istituiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge e in possesso di Centri Visita regolarmente funzionanti."